

Comitato interpartito
DIRETTORE
RICEVE ANNESSO AL
GRATUITO PATROCINIO
CON DELIBERA ORD. AVV. TI
DI TRIESTE 18-03-2011

PRENOTAZIONE
foglio
notizia



ORIGINALE

-- 274 / 2015

Oggetto

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

TERZA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIUSEPPE SALME'

- Presidente -

Dott. ROBERTA VIVALDI

- Consigliere -

Dott. ANNAMARIA AMBROSIO

- Consigliere -

Dott. GIACOMO TRAVAGLINO

- Consigliere -

Dott. MARCO ROSSETTI

- Rel. Consigliere -

R.G.N. 9068/2011

Cron. 274

Rep. e.l.

ha pronunciato la seguente

Ud. 23/06/2014

SENTENZA

PU

sul ricorso 9068-2011 proposto da:

, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA presso lo studio
dell'avvocato che la rappresenta e
difende unitamente all'avvocato
giusta procura a margine del ricorso;

- ricorrente -

2014

1617

contro

ASSICURAZIONI GENERALI SPA

in persona dei

legali rappresentanti pro tempore Dott.

e Dott.

elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA presso lo
studio dell'avvocato che la
rappresenta e difende unitamente all'avvocato

giusta procura a margine del controricorso;

- controricorrente -

nonchè contro

INAIL ;

- intimata -

avverso la sentenza n. 595/2010 della CORTE D'APPELLO
di TRIESTE, depositata il 13/01/2011 R.G.N. 671/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 23/06/2014 dal Consigliere Dott. MARCO
ROSSETTI;

udito l'Avvocato per delega;

udito l'Avvocato per delega;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MAURIZIO VELARDI che ha concluso per
l'accoglimento del ricorso p.q.r.



SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Nel 2007 la sig.a _____ convenne dinanzi al Tribunale di Trieste l'INAIL e la _____ s.p.a. (d'ora innanzi, per brevità, " _____ "), nella sua qualità di impresa designata per conto del Fondo di garanzie vittime della strada, ex art. 19 l. 24.12.1969 n. 990, esponendo che:

- il 30.8.2001 era stata investita da un autoveicolo mentre attraversava la strada su un passaggio zebrato;
- il conducente del veicolo investitore non poté essere identificato, perché si allontanò dopo il fatto.

Chiese pertanto la condanna della società convenuta al risarcimento dei danni patiti in conseguenza dell'investimento. Precisò che l'Inail venne convenuto affinché le statuizioni del Tribunale fossero anche ad esso opponibili.

L'Inail si costituì, aderendo alla domanda attorea e formulando domanda di surrogazione ex art. 1916 c.c. nei confronti della _____ .

La _____ s.p.a. si costituì eccependo la prescrizione del diritto vantato dall'attrice; l'insussistenza della propria obbligazione e comunque l'esageratezza delle pretese attoree sul piano del *quantum*.

mm

2. Con sentenza 2.7.2010 il Tribunale di Trieste rigettò la domanda.

3. La sentenza venne impugnata in via principale da _____ ed in via incidentale dall'Inail.

La Corte d'appello di Trieste, con sentenza 13.1.2011 n. 595, rigettò gli appelli.

Il giudice d'appello ritenne non esservi prova che la vittima venne a trovarsi, al momento del sinistro, nella impossibilità oggettiva di identificare il veicolo investitore. Ciò sul presupposto che il conducente del veicolo investitore si fermò, si accertò delle condizioni dell'investita, venne da questa rassicurato, e solo allora si allontanò.



4. La sentenza d'appello viene ora impugnata per cassazione dalla sig.a _____, sulla base di due motivi.

Ha resistito la _____ s.p.a. con controricorso.

L'Inail non si è difeso in questa sede.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Premessa.

1.1. La società controricorrente ha dichiarato nell'epigrafe del controricorso ed a pag. 3, penultimo capoverso, del medesimo, di avere conferito la procura al difensore e di essersi difesa nella presente sede e nei gradi di merito "non in proprio", ma "in qualità d'impresa designata dal Fondo di garanzia vittime della strada".

In considerazione del ruolo di nomofilachia attribuito dall'art. 65 ord. giud. a questa Corte, e per evitare dubbi di qualsiasi sorta anche eventualmente in sede esecutiva, che potrebbero essere indotti dalle suddette espressioni adottate dalla _____ s.p.a., sarà dunque bene ricordare alcuni concetti fondamentali in tema di assicurazione della r.c.a..

1.2. L'impresa designata di cui all'art. 19 l. 24.12.1969 n. 990 (oggi abrogato e trasfuso nell'art. 286 cod. ass.) non è un rappresentante del Fondo di garanzia (che del resto non ha personalità giuridica), né dell'ente che lo gestisce (_____ s.p.a.).

Sebbene il Fondo di garanzia per le vittime della strada sopporti il peso finale dei risarcimenti pagati agli aventi diritto, salvo casi eccezionali esso non assume alcuna obbligazione diretta nei confronti di questi ultimi.

L'impresa designata è il vero soggetto passivo del rapporto sostanziale con il danneggiato. Per effetto dell'atto di designazione e del verificarsi del sinistro, essa acquista la qualità di soggetto passivo sia dell'azione risarcitoria, sia dell'azione esecutiva (Sez. 3, Sentenza n. 16798 del 20/06/2008, Rv. 603834).

L'impresa designata non è quindi un rappresentante del Fondo, né quando risarcisce la vittima adempie una obbligazione altrui: essa paga in nome proprio il debito proprio, sebbene tale pagamento avvenga *nell'interesse* del

mm



Fondo, il quale pertanto è tenuto a rifonderne l'importo all'impresa designata (art. 286, comma 2, cod. ass.).

L'impresa designata è, in definitiva, un mandatario *ex lege* senza rappresentanza, ex art. 1705 c.c., e l'obbligo di rimborso a carico del Fondo non è che una applicazione particolare del generale principio di cui agli artt. 1719 e 1720 c.c..

1.3. Pertanto l'affermazione secondo cui l'impresa designata starebbe in giudizio "*non in nome proprio*", deve ritenersi *tamquam non esset*: il potere di agire "in nome" altrui consiste infatti nella possibilità di compiere atti giuridici con effetti *diretti* nella sfera giuridica del rappresentato, il che non avviene mai con riferimento all'attività dell'impresa designata: questa è infatti obbligata in proprio (e non in nome altrui) nei confronti della vittima; è la sola legittimata passiva rispetto all'azione del danneggiato (art. 287, comma 3, cod. ass.); infine la sentenza eventualmente ottenuta dalla vittima nei confronti dell'impresa designata non potrebbe mai essere messa in esecuzione nei confronti del Fondo. Tutto ciò palesa che l'impresa designata agisce sì "per conto", ma non "in nome" del Fondo: ne è una mandataria, non un rappresentante.

La conclusione di quanto esposto è che nel presente giudizio, e nell'eventuale fase esecutiva, la società Generali è e resterà legittimata sempre "in proprio". Del resto, a volere ragionare diversamente, l'atto difensivo depositato dall'impresa designata e dichiaratamente compiuto "*non in nome proprio*" dovrebbe dichiararsi inammissibile per difetto di legittimazione, posto che la suddetta impresa non ha e non può dimostrare di avere alcuna legittimazione ad agire "*in nome altrui*".

m

2. Il primo motivo di ricorso.

2.1. Col primo motivo di ricorso la ricorrente lamenta che la sentenza impugnata sarebbe affetta dal vizio di violazione di legge di cui all'art. 360, n. 3, c.p.c.. Si assume violato l'art. 19 l. 24.12.1969 n. 990.

Espone, al riguardo, che la Corte d'appello ha rigettato la domanda attorea, sul presupposto *in iure* che il conducente del veicolo investitore non si fosse



dato alla fuga dopo il sinistro, ma si fosse fermato a sincerarsi delle condizioni della vittima (e solo dopo, rassicurato da quest'ultima, si sia allontanato). Secondo la Corte d'appello, pertanto, nel caso di sinistri causati da veicoli non potuti identificare la responsabilità dell'impresa designata è impegnata soltanto nei casi in cui il responsabile si sia dato alla fuga: interpretazione non consentita dall'art. 19 l. cit..

2.2. Va prelliminarmente rigettata l'eccezione con la quale la Generali ha invocato l'inammissibilità del ricorso, sul presupposto che la ricorrente non avrebbe censurato le molteplici *rationes decidendi* poste dalla Corte d'appello a fondamento della propria decisione.

L'eccezione è infondata.

Si ha pluralità di *rationes decidendi* quando il giudice giustifica la propria decisione con plurime affermazioni in diritto; ovvero con l'accertamento di plurimi fatti impeditivi, modificativi od estintivi della pretesa attorea.

Nel caso di specie, la *ratio decidendi* adottata dalla Corte d'appello è stata una soltanto: la mancanza di prova che l'impossibilità di identificare l'investitore fu incolpevole.

Le ragioni con le quali la sentenza impugnata sorregge tale decisione (inattendibilità del testimone, non decisività della documentazione medica, possibilità per la vittima di mandare a memoria la targa del veicolo investitore) non sono *rationes decidendi*, ma argomenti con i quali viene spiegata l'unica e sola ragione della decisione.

2.3. Nel merito il motivo è fondato.

La Corte d'appello ha correttamente affermato che la vittima d'un sinistro stradale causato da veicolo non identificato ha l'onere di provare l'incolpevole impossibilità di identificare il responsabile.

Quando, però, è passata a stabilire se tale prova fosse stata fornita, ha risposto negativamente, sul presupposto che "*manca[va] la fuga del veicolo*" (così la sentenza d'appello, pag. 6, ultimo capoverso), ovvero che "*ai fini del presente giudizio (...) occorre dimostrare una fuga idonea a lasciare il veicolo sconosciuto*" (*ibidem*, pag. 13, primo capoverso).

mm



Questa affermazione è erronea *in iure*, per due ragioni.

2.4. La prima ragione è che la fuga del responsabile non è elemento costitutivo della fattispecie astratta prevista dall'art. 19, comma 1, lettera (a), l. 24.12.1969 n. 990.

Tale norma accorda alla vittima d'un sinistro stradale il risarcimento del danno, ponendo a carico dell'impresa designata, quando il sinistro sia stato causato da un veicolo "non identificato".

Presupposti per l'applicazione di questa previsione sono due:

- (a) che il veicolo responsabile del sinistro non sia stato individuato, e di conseguenza non sia stato possibile risalire alle generalità del proprietario;
- (b) che ciò sia accaduto senza colpa della vittima (Sez. 3, Sentenza n. 24449 del 18/11/2005, Rv. 587944).

La norma pertanto va letta come se dicesse risarcibili da parte dell'impresa designata i sinistri causati da veicoli non identificati, né identificabili con l'uso dell'ordinaria diligenza.

2.5. La natura diligente o meno di qualsiasi condotta giuridicamente rilevante va compiuta alla stregua dei precetti dettati dell'art. 1176 c.c.. Tale norma stabilisce che è negligente colui il quale tiene una condotta difforme da quella che, nelle medesime circostanze, avrebbe tenuto il *bonus paterfamilias*, ovvero la persona di normale avvedutezza e media istruzione e sensibilità.

Nel caso di sinistro stradale causato da veicolo non identificato, pertanto, la responsabilità dell'impresa designata sorge allorché possa affermarsi che la vittima abbia tenuto una condotta *negligente* ai sensi dell'art. 1176 c.c., cioè difforme da quella esigibile da qualunque altra persona normale nelle medesime circostanze.

Il relativo giudizio non va compiuto *a priori*, stabilendo quali siano le condotte dell'automobilista responsabile che giustificano la mancata identificazione, ma *a posteriori*, avendo riguardo a tutte le circostanze del caso concreto.

mm



Affermare, pertanto, che l'applicabilità dell'art. 19 l. 990/69 dipende dalla dimostrazione d'una fuga del responsabile costituisce falsa applicazione della norma, la quale non pone alcun limite in tal senso.

La responsabilità dell'impresa designata potrebbe in teoria essere affermata anche in assenza d'una fuga immediata del responsabile (ad es., nel caso in cui questi fornisca alla vittima dati falsi; cfr. Sez. 3, Sentenza n. 15367 del 13/07/2011, Rv. 618653); così come, all'opposto, potrebbe essere negata anche in presenza d'una fuga immediata (ad es., nel caso in cui il responsabile, dandosi immediatamente alla fuga, venga successivamente intercettato e fermato dalle forze dell'ordine, e di tale circostanza la vittima venga portata a conoscenza prima dell'inizio del giudizio risarcitorio).

Quel che rileva dunque al fine del sorgere dell'obbligazione a carico dell'impresa designata non è accertare se vi sia stata una fuga del responsabile, ma se il veicolo per qualsiasi ragione non sia stato identificato, e se vi sia stata una condotta diligente della vittima.

2.6. La seconda ragione per la quale l'affermazione della Corte d'appello è erronea *in iure* è che essa non è coerente con una interpretazione del quadro normativo conforme all'ordinamento comunitario.

M

L'intervento d'un organismo che indennizzi le vittime dei c.d. "pirati della strada", presente nel nostro ordinamento sin dal 1969, è stata in seguito imposta al legislatore nazionale dall'art. 1, comma 4, della Direttiva CE del Consiglio 30.12.1983, n. 84/5, c.d. "Seconda Direttiva r.c.a." (oggi abrogata e trasfusa *ad litteram* nell'art. 10, comma 1, della Direttiva 2009/103/CE, del 16.9.2009).

Il VI *Considerando* della direttiva 84/5 spiega che scopo della previsione è quello di "garantire la vittima".

Il principio secondo cui tutta la disciplina dell'assicurazione della r.c.a. è preordinata al conseguimento di apprestare la maggior tutela possibile alle vittime della strada costituisce oggi *ius receptum* nella giurisprudenza di questa Corte, della Corte costituzionale e della Corte di Giustizia dell'Unione Europea.



Che la tutela della vittima sia stata la finalità principale della legge 24 dicembre 1969 n. 990 è stato affermato dalla Corte costituzionale, secondo cui il sistema normativo stabilito con la l. n. 990 del 1969, *“ponendo in massimo rilievo la tutela del terzo danneggiato per eventi causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, persegue il raggiungimento delle maggiori garanzie patrimoniali in suo favore. A tale scopo [il legislatore] ha istituito l'assicurazione obbligatoria in materia, ponendo così la norma di ordine pubblico che ogni veicolo o natante deve essere assicurato; e ciò in vista della realizzazione, nel settore, delle esigenze di solidarietà sociale cui l'art. 2 Cost. ha conferito rilevanza costituzionale”* (Corte cost., 29-03-1983, n. 77).

Questo principio è stato recepito dal diritto comunitario: esso è chiaramente affermato dal II, XII e XIV *Considerando* della Direttiva 2009/103/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16.9.2009 (la quale, peraltro, non ha fatto che recepire le norme previgenti nell'ordinamento comunitario sin dai 1972); ed è stato più volte ribadito dalla Corte di giustizia dell'Unione europea (*ex permultis*, Corte giustizia CE 28-03-1996, *Bernáldez*, in causa C-129/94, in motivazione; Corte Giustizia CE, sez. I 30 giugno 2005, *Candolin*, in causa C-537/03; Corte giustizia CE, sez. III, 9 giugno 2011, *Lavrador*, in causa C-409/09, e Corte giustizia CE, sez. II, 17 marzo 2011, *Carvalho Ferreira Santos*, in causa C-484/09).

M

Da questo principio di rilievo comunitario e costituzionale discendono ovviamente molte conseguenze nell'ordinamento interno, sostanziale e processuale: prima fra tutte l'obbligo per l'interprete, in caso di dubbio, di interpretare le norme di legge che disciplinano l'assicurazione r.c.a. in modo coerente con esso (principio *vulneratus ante omnia reficiendus*, sul quale si veda, da ultimo, Sez. 3, Sentenza n. 19963 del 30/08/2013, Rv. 627862).

2.7. Anche, pertanto, ad ammettere che l'art. 19 l. 990/69 fosse norma ambigua, la Corte d'appello aveva per ciò solo l'obbligo di interpretarla in modo coerente col diritto comunitario e con il principio di tutela della vittima da esso sotteso. Avrebbe, per ciò, dovuto escludere che l'intervento dell'Impresa designata esigesse necessariamente la presenza d'una fuga del



responsabile, perché questa interpretazione avrebbe limitato fortemente il campo applicativo della norma, in contrasto con i principi di cui si è appena detto.

2.8. La sentenza, pertanto, va cassata in ossequio al seguente principio di diritto:

Nel caso di sinistro causato da veicolo non identificato l'obbligo risarcitorio sorge non soltanto nei casi in cui il responsabile si sia dato alla fuga nell'immediatezza del fatto, ma anche quando la sua identificazione sia stata impossibile per circostanze obiettive, da valutare caso per caso, e non imputabili a negligenza della vittima.

3. Il secondo motivo di ricorso.

3.1. Col secondo motivo di ricorso la ricorrente sostiene che la sentenza impugnata sarebbe incorsa in un vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 360, n. 5, c.p.c..

Esponde, al riguardo, che la Corte d'appello ha escluso l'indennizzabilità del danno da parte dell'impresa designata sul presupposto che la mancata identificazione del responsabile fu dovuta a negligenza della stessa vittima.

Per pervenire a tale conclusione, tuttavia, la Corte d'appello avrebbe da un lato omesso di considerare le obiettive condizioni psicofisiche di turbamento in cui si trovava la vittima; dall'altro ha escluso l'attendibilità dell'unico testimone con motivazioni non logiche.

3.2. Il motivo è fondato.

La Corte d'appello ha ritenuto che la mancata identificazione del responsabile sia dipesa dalla negligenza della vittima.

Per pervenire a questa conclusione, ha articolato il seguente ragionamento:

(a) l'unico testimone escusso, pur attendibile quando riferisce del sinistro, è inattendibile quando riferisce della breve sosta dell'automobilista e dello stato confusionale della vittima, perché a questa legato da "solidarietà";

mm



(b) anche se il responsabile sostò per pochi secondi sul luogo del sinistro, ciò non avrebbe impedito alla vittima di memorizzare la targa od annotarla su un telefono (*sic*);

(c) fu la vittima, riferendo all'automobilista di star bene, a causare l'allontanamento del responsabile; la vittima avrebbe invece dovuto, alle domande dell'automobilista su come si sentisse, "fornire una risposta dubitativa o nessuna risposta";

(d) non vi era la prova che al momento del fatto la vittima fosse in stato confusionale.

La motivazione appena riassunta è infirmata da sei vizi logici.

3.2.1. Il primo vizio logico della sentenza è la contraddittorietà nella valutazione della deposizione dell'unico testimone escusso, sig.

Secondo la Corte d'appello la deposizione da questi resa sarebbe "logicamente coerente e plausibile" nella parte in cui afferma che si verificò un sinistro (pag. 11); e tuttavia soggiunge che lo stesso testimone sarebbe "scarsamente attendibile" perché amico della vittima e avrebbe reso una deposizione "falsata da spirito di solidarietà".

mm

Ora, non vi è dubbio che il giudice di merito possa ritenere un testimone totalmente attendibile, totalmente inattendibile, ovvero attendibile per alcune dichiarazioni, ed inattendibile per altre.

Quel che non può, invece, affermare è che un testimone abbia "scarsa credibilità soggettiva", per poi ritenere "logicamente coerente e intrinsecamente plausibile" la sua deposizione. Infatti, ove il giudice di merito intenda scindere i contenuti della deposizione, credendo ad alcune parti di essa e non ad altre, ha il dovere di indicare le ragioni per le quali sia pervenuto a tale valutazione. Indicazione, nella specie, del tutto insufficiente.

3.2.2. Il secondo vizio di motivazione è la illogicità con le quali la Corte d'appello ha ritenuto inattendibile il testimone. Queste motivazioni sono tre:



(a) la vittima riferì il nome del testimone solo dopo 15 giorni dal sinistro (pag. 11);

(b) il testimone è un amico della vittima (*ibidem*);

(c) il testimone sarebbe "soldale" con la vittima (pag. 14).

A coronamento di queste tre affermazioni la Corte ha poi soggiunto che la deposizione andava comunque valutata con "attento scrupolo".

Ciascuna di queste affermazioni è carente sul piano della coerenza logica.

La circostanza che la vittima abbia indicato agli organi di polizia il nome del testimone due settimane dopo il sinistro è irrilevante, perché non vi è al riguardo alcun onere a pena di decadenza.

La circostanza che il testimone fosse amico della vittima è anch'essa di per sé irrilevante, in mancanza di elementi obiettivi di riscontro che svelassero la falsità della deposizione.

La circostanza che il testimone fosse "soldale" con la vittima, per come esposta in motivazione, costituisce una mera illazione, non potendosi sapere da quale atto, fatto o indizio la Corte d'appello l'abbia tratta.

E' ben vero che l'inattendibilità d'un testimone può essere desunta anche da indizi, ma questi devono avere comunque i caratteri dei cui all'art. 2729 c.c. (gravità, precisione, concordanza): mentre nel caso di specie il ritardo nell'indicazione alla polizia delle generalità del testimone e il rapporto di conoscenza tra questi e la parte sono elementi indiziali privi dei requisiti di gravità e precisione.

Un discorso a parte merita l'affermazione della Corte secondo cui la deposizione del testimone andrebbe valutata con "attento scrupolo".

Non è chiaro se la Corte abbia usato questa espressione come clausola di stile, ovvero per sostenere che nelle cause promosse contro l'impresa designata ai sensi dell'art. 19 l. 990/69 la valutazione delle prove debba avvenire con diverso e maggior rigore che nei casi ordinari.

Nel primo caso, la motivazione ovviamente sarebbe insufficiente a sorreggere un giudizio di inattendibilità: infatti qualsiasi deposizione testimoniale, qualsiasi prova critica o storica, ed anzi qualsiasi atto del processo va valutato dal giudicante con "attento scrupolo". Sarebbe assurdo

mm



ritenere che, al di fuori delle cause che coinvolgano l'impresa designata, il giudice potesse esaminare i testimoni con disattenta superficialità.

Nel secondo caso, la motivazione sarebbe gravemente illogica, oltre che sovvertitrice di alcune fondamentali regole processuali.

La posizione della vittima di sinistri causati da un veicolo non identificato, infatti, è parificata dall'ordinamento a quella della vittima di qualsiasi altro sinistro causato da veicoli identificati: e ciò sia sul piano sostanziale, sia sul piano processuale.

Tanto si desume dal già ricordato VI *Considerando* della Seconda Direttiva (Direttiva 84/5, come s'è detto oggi trasfusa nella Direttiva 2009/103), così come interpretato dalla Corte di giustizia dell'Unione Europea. La Corte di Lussemburgo, infatti, chiamata ad interpretare l'art. 1, alinea 4, della suddetta Direttiva, disciplinate la posizione della vittima di sinistri causati da veicoli sconosciuti, ha affermato che *"l'intenzione del legislatore comunitario era di conferire alle vittime di danni causati da autoveicoli non identificati (...) una tutela equivalente e avente la stessa efficacia di quella di cui beneficiano le vittime di danni causati da autoveicoli identificati e assicurati"* (così Corte giustizia CE, sez. V, 4 dicembre 2003, In causa C-63/01, *Evans*, § 27 dei "Motivi della decisione").

Sicché, al cospetto d'una disciplina sovranazionale che intende garantire la parità di trattamento tra la vittima d'un sinistro causato da veicolo identificato, e quella d'un sinistro causato da veicolo non identificato, non è consentito al giudice valutare le prove raccolte nel processo promosso dalla prima con minor rigore, rispetto a quanto faccia nel processo promosso dalla seconda.

3.2.3. Il terzo vizio logico della motivazione è, ancora, la *contraddittorietà e la illogicità*, nella parte in cui ha da un lato ammesso che il veicolo investitore si fermò *"per lo spazio pur breve di pochi secondi"* (pag. 12, primo capoverso), e dall'altro ha soggiunto che in quel breve lasso tempo la vittima avrebbe potuto *"memorizzare la targa od annotarla sul cellulare"*.

Tale motivazione è illogica, perché contrasta con elementari nozioni di fatto rientranti nella comune esperienza: quella secondo cui non è agevole

(m)



mandare a memoria in pochi secondo una sequenza alfanumerica di sette cifre; quella secondo cui non tutti e non necessariamente possono avere un telefono con sé. Ma è anche contraddittoria, perché se davvero il veicolo sostò per "pochi secondi" nemmeno le semplici operazioni che la Corte d'appello pretende dalla vittima sarebbero state possibili.

3.2.4. Il quarto vizio della motivazione è, ancora, l'illogicità.

La Corte d'appello, per sostenere che la sig.a _____ tenne una condotta negligente, ha articolato tra gli altri il seguente sillogismo:

(a) il conducente del veicolo si fermò dopo l'urto, e chiese alla donna investita come stesse;

(b) se la vittima avesse voluto avere più agio per raccogliere la targa del veicolo, alla domanda "come sta?" avrebbe dovuto rispondere "male"; oppure avrebbe dovuto non rispondere; oppure ancora avrebbe dovuto tergiversare (così, nella sostanza, la sentenza: pag. 12).

Questa motivazione è illogica perché travisa l'art. 1176 c.c., e travisa l'art. 1176 c.c. perché è illogica.

E', infatti, obbligo giuridico del conducente che investa una persona arrestarsi e prestarle soccorso (sanzionato anche penalmente); per contro non è onere della persona investita escogitare artifici per indurre l'investitore a fermarsi. La buona fede si presume, e la vittima d'un sinistro stradale non può dunque dirsi negligente solo per non avere previsto che l'investitore si sarebbe potuto allontanare.

mm

3.2.5. Il quinto vizio logico della motivazione è consistito nella valutazione parziale degli indizi.

La Corte d'appello ha escluso che al momento del sinistro la vittima fosse stata colta da un turbamento psichico tale da impedirle di rilevare la targa del veicolo investitore. In questo modo, però, la Corte di merito non ha considerato che non solo un trauma psichico, ma anche la semplice ambascia, o lo spavento, o l'irrisolutezza provocata da un evento imprevisto possono avere inibito alla persona investita la prontezza di spirito di identificare l'investitore.



L'impossibilità incolpevole di identificazione infatti, per quanto detto, non consiste solo nell'incoscienza o nell'incapacità di intendere e di volere, ma può consistere anche soltanto in una difficoltà soggettiva legata al temperamento od al carattere. Sicché sarebbe stato onere del giudice di merito spiegare perché un investimento da parte di un autoveicolo, nella specie, avrebbe dovuto lasciare imperturbabile la vittima.

3.2.6. Il sesto vizio della motivazione è il più grave: la violazione del canone logico della *negazione*.

Come noto, dati due enunciati "A" e "B", essi si dicono legati dal rapporto di negazione logica se "A" è falso quando "B" sia vero, e viceversa.

La Corte d'appello, per rigettare la domanda attorea, ha così ragionato:

- (a) dopo l'investimento la vittima dichiarò di star bene;
- (b) se stava bene, poteva identificare la targa del veicolo investitore;
- (c) *ergo*, il non averlo fatto è condotta negligente che esclude il diritto al risarcimento.

Dunque la Corte d'appello mostra di ritenere sussistente un vincolo di *negazione logica* tra il benessere della vittima e la negligenza: se stava bene poteva identificare; se stava male no.

mm

Così argomentando, la sentenza impugnata ha stabilito un nesso di esclusione necessaria tra due concetti che tra loro non si escludevano affatto.

Infatti, poiché è la stessa corte ad ammettere che la vittima ha comunque documentato l'esistenza di lesioni personali, non poteva escludersi che i disturbi per la vittima fossero insorti, come non di rado accade, a distanza di qualche ora o qualche giorno dall'investimento.

In questo caso, ovviamente, nessuna responsabilità potrebbe addebitarsi a chi lasci andar via l'automobilista investitore, ritenendo senza colpa di star bene, perché i sintomi del trauma non si sono ancora manifestati.

Ne consegue che, a fronte d'una documentata lesione della salute, l'alternativa logica sarebbe dovuta essere:

- o la vittima al momento del fatto riteneva in buona fede di star bene; ed in questo caso, poiché le lesioni sono indubitabilmente emerse, la scelta



della sig.a di consentire all'automobilista di allontanarsi non poteva ritenersi negligente;

- ovvero la vittima al momento del fatto stava effettivamente male; ed in questo caso il malessere doveva ritenersi una causa sufficiente ad escludere una sua negligenza per la mancata tempestiva identificazione del veicolo investitore.

3.3. La sentenza deve dunque essere cassata anche sotto questo profilo, con rinvio alla Corte d'appello di Trieste in diversa composizione, la quale nel riesaminare il caso sanerà le mende motivazionali della sentenza impugnata, e quindi:

(a) ove ritenga di non dare credito all'unico testimone escusso, spiegherà da quali circostanze abbia tratto tale convinzione, precisando per quali ragioni debbano ritenersi gravi, precise e concordanti;

(b) Indicherà da quali fonti di prova abbia tratto la convinzione che il responsabile sostò un tempo sufficiente per consentire alla vittima di memorizzare la targa del veicolo, e per quali ragioni le condizioni soggettive della vittima non le impedivano questa prontezza di spirito;

(c) eviterà di ritenere in colpa la persona investita da un autoveicolo per il solo fatto di non aver adottato artifici (ad es., rispondere "sto male" quando ciò non sia vero) per trattenere sul luogo del fatto l'investitore, quando non aveva ragione per temere che si allontanasse;

(d) valuterà se, alla luce della documentazione sanitaria, al momento del fatto la vittima possa avere ritenuto in buona fede di non avere bisogno di aiuto, per essere i sintomi manifestatisi in modo grave solo successivamente.

4. Le spese.

Le spese del giudizio di legittimità saranno liquidate dal giudice del rinvio, ai sensi dell'art. 385, comma 3, c.p.c..

P.q.m.

la Corte di cassazione:



-) accoglie il ricorso, cassa e rinvia la causa alla Corte d'appello di Trieste, in diversa composizione;
-) rimette al giudice del rinvio la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile della Corte di cassazione, addì 23 giugno 2014.

Il consigliere estensore
(Marco Rossetti)

Marco Rossetti

Il Presidente
(~~Giuseppe Palmé~~)

Il Funzionario Giudiziario
Innocenzo BATTISTA

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Oggi 13 GEN 2015
Il Funzionario Giudiziario
Innocenzo BATTISTA